CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE

(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 26/10/2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" e del decreto attuativo n. 10031 del 05/11/2013)

TRA

L'Istituto Istruzione Superiore P. Sraffa

di seguito denominato "soggetto promotore",

con sede legale in Crema (CR), Via Piacenza 52/C,

Codice fiscale 82004950190

rappresentato dal Dirigente scolastico Arpini Flavio, nato a Crema(CRV/1114/02/1958

E

il Comune di Crema

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

con sede legale in Crema (CR), Piazza Duomo 25

Partita Iva 00111540191 e codice fiscale 91035880197

rappresentato dal Sindaco, dott.ssa Stefania Bonaldi, nata a Milano il 10/12/1970;

PREMESSO CHE

la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. 825 del 25/10/2013, ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere, nel territorio regionale, **tirocini curriculari**:

- > promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2.1 "Soggetti promotori";
- > a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curriculari" del paragrafo 1 "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- > svolti presso i soggetti indicati al paragrafo 2.2 "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati al medesimo paragrafo;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali tirocini curriculari non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica volta ad offrire, a studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o di istruzione e formazione, un'esperienza formativa ed orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati

nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolta al di fuori del periodo del calendario scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

- 1. Il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere tirocinanti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per lo svelgimento di **tirocini curricolari** finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo dagli stessi frequentato e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati in ogni Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 2.
- 2. Nel corso del periodo di durata della presente convenzione, di cui al successivo art. 7, il soggetto promotore può concordare con il soggetto ospitante l'attivazione di uno o più tirocini curricolari definiti ciascuno di essi mediante uno specifico Progetto Formativo Individuale. L'attivazione contemporanea o progressiva dei tirocini è subordinata all'accertamento da parte del soggetto promotore e conseguetto ospitante delle condizioni previste dalle norme vigenti all'atto dell'attivazione di ciascun tirocinio.
- 3. Entro il periodo di vigenza della presente convenzione, di cui al successivo art. 7:
 - a) ogni tirocinio avrà la durata e sarà svolto nell'arco temporale definito nel singolo Progetto Formativo Individuale e si considererà sospeso in caso di malattia o infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante;
 - b) la durata di ogni tirocinio può essere prorogata previo accordo tra le parti, fermi restando tutti gli obblighi definiti dalla presente e dall'allegato Progetto Formativo Individuale ed acquista, da parte del soggetto promotore, la disponibilità del tirocinante o di chi eserciti la patria potestà, se minorenne.

ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e reso noto al tirocinante.
- 2. Ogni Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza, secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

- 1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante indicati nei singoli Progetti formativi Individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale, previa comunicazione alle parti.
- 2. Ogni tutor designato dal soggetto promotore, nel rispetto dei requisiti indicati negli Indirizzi regionali, collabora alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e del raccordo con gli organi dell'Istituzione scolastica frequentata dal tirocinante, ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico, ai sensi dei singoli Progetti Formativi Individuali.
- 3. Il tutor designato dal soggetto ospitante, nel rispetto degli indirizzi regionali e sentito il soggetto promotore e per ogni Progetto Formativo Individuale, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHT DEL TIROCINANTE

- 1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di pirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in particolare, frequentare le attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore.
- 2. Le parti concordano altresì che a favore dei tirocinanti **non è prevista alcuna indennità rimborso** di partecipazione.

ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

- 1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;

- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore.
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- 1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

 Pertanto:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore.
 - b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- 1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione **al 31 AGOSTO 2017** e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
- 2. Relativamente a ciascun tirocinio attivato, per ciascuna delle parti firmatarie sono causa di recesso dagli obblighi sottoscritti con la presente convenzione le seguenti fattispecie:
 - a) il comportamento del/dei tirocinante/i tale da far venir meno le finalità del progetto formativo.
 - b) il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante degli obiettivi del Progetto Formativo individuale o il mancato effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - c) la sostituzione da parte del soggetto ospitante del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale in assenza di preventiva informazione al soggetto promotore.
- 3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i scritta e avrà effetto da immediato.
- 4. Il recesso riferito ad un singolo tirocinio non può dare luogo al recesso dagli obblighi sottoscritti e riferiti ad altri tirocini attivati né impedire l'attivazione di ulteriori tirocini ai

sensi dell'art. 1 comma 2 della presente convenzione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 825 del 25/10/2013.

Crema,

Istituto Istruzione Superiore P. Sraffa

Prof. Flavio Arpini

Comune di Crema

Dott.ssa Stefania Bonaldi